

18 novembre 2022

paradigmi



**E' ON-LINE LA NUOVA
VERSIONE DEL SITO:**

www.paradigmi.net



Metti "mi piace" sulla nostra pagina Facebook per avere queste informazioni in tempo reale:

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

Prossimamente

- ◆ Corsi per addetti primo soccorso, antincendio e formazione specifica per i lavoratori a Carpi
- ◆ Corso carrellisti a Vignola
- ◆ Corsi lavoratori in videoconferenza
- ◆ Corsi RSPP a Vignola
- ◆ Corsi aggiornamento annuale RLS
<https://www.paradigmi.net/attivita-formativa/calendario/calendariomensile/2022/11/>

ISTITUZIONE REPERTORIO NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PARITETICI

L'11 ottobre con il Decreto Ministeriale n.171, è stato istituito il **Repertorio nazionale degli organismi paritetici**, in attuazione dell'art. 51 comma 1bis, del D.Lgs, 81/08 definendone i criteri identificativi per l'iscrizione, le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione.

L'istituzione del Repertorio, va a colmare una mancanza decennale nell'ambito della formazione, del supporto alle imprese e della rappresentanza nelle realtà lavorative e sul territorio.

Inoltre con l'istituzione del Repertorio si regolarizza un settore che attualmente risulta inflazionato da sigle che si autodefiniscono Organismi Paritetici ma che in molti casi non rispondono ai criteri della legge e che quindi andranno a sparire in quanto non rappresentativi.

L'articolo 2 del Decreto 171, individua i **criteri identificativi per l'iscrizione** al Repertorio nazionale degli organismi paritetici, che sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

I requisiti che l'organismo paritetico deve possedere sono i seguenti:

- Essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico;
- Essere costituito da associazioni sindacali datoriali la cui rappresentatività è valutata sulla base dei seguenti requisiti:
 - ✓ Presenza di sedi in almeno la metà delle Province del territorio nazionale, tra nord, sud, centro e isole;
 - ✓ Consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
 - ✓ Numero complessivo dei Ccnl sottoscritti;
 - ✓ Maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il Ccnl dalle aziende del sistema di riferimento dell'organismo paritetico.
- Essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l'esercizio della loro attività, nell'ambito del settore e del territorio di riferimento;

- Svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La costituzione e i requisiti appena elencati, devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dalla Statuto dell'organismo paritetico.

L'iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta quindi il possesso dei requisiti identificativi e consente lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 51 del D. Lgs 81/08:

- sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
- possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con la possibilità di effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi.

Consulente ADR per imprese che spediscono merci o rifiuti pericolosi

A partire dal **1 gennaio 2023** ogni impresa che effettua **operazioni di carico, scarico e/o trasporto di merci pericolose** ha l'**obbligo di nominare un consulente ADR**.

Il ruolo di consulente ADR può essere ricoperto da legale rappresentante, personale interno o esterno all'azienda; requisito necessario è il possesso dell'apposito "**Certificato di formazione professionale**", rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito del superamento di un esame. Questo certificato è valido in ogni Paese dell'Ue e va rinnovato ogni 5 anni previo superamento dell'esame di rinnovo.

Decreto MiTE 27 settembre 2022, n. 152: rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246](#) del 20 ottobre 2022 è stato pubblicato il **Decreto MiTE 27 settembre 2022, n. 152**, “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, che stabilisce i **criteri specifici in base ai quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione** (e gli altri rifiuti inerti di origine minerale), sottoposti a operazioni di recupero, **cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 **per essere riutilizzati nel ciclo produttivo con la qualifica di “aggregato recuperato”**, tale Regolamento entrerà in vigore il **4 novembre 2022**, da tale data il Decreto sarà sottoposto ad una fase di monitoraggio della durata di 180 giorni, in base al quale il MiTE valuterà le modifiche da apportare ai criteri tecnici fissati, per tenere conto delle criticità emerse in fase applicativa.

I materiali per essere considerati «**aggregato recuperato**», devono essere conformi ai criteri di cui all’**Allegato 1**, di seguito elencati:

- Rifiuti ammissibili, elencati in Tabella 1, ovvero rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e di origine minerale non pericolosi;
- Verifiche sui rifiuti in ingresso, con esame della documentazione, controllo visivo e se necessario controlli supplementari;
- Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore, che dovrà compilare la dichiarazione di conformità e indicare le modalità di conservazione dei campioni;
- Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, che dovrà rispettare i parametri di cui alla Tabella 2;
- Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato.

Il rispetto dei suddetti criteri sarà attestato dal produttore di aggregato recuperato, mediante una **Dichiarazione di conformità (Allegato 3)**, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto.

Nell’Allegato 2, sono specificati gli **scopi specifici di utilizzabilità**, dell’aggregato recuperato:

- ✓ Realizzazione del corpo dei rilevati interra dell’ingegneria civile;
- ✓ Realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- ✓ Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- ✓ Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- ✓ Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- ✓ Confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici.

Si segnala che per gli adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di **aggregato recuperato avranno tempo fino al 3 maggio 2023** per presentare all’**autorità competente** un aggiornamento della comunicazione, effettuata ai sensi dell’art.216 del D.lgs 152/2006, o un’istanza di adeguamento, indicando la quantità massima recuperabile.

Fino ad allora, ai materiali già prodotti dal **4 novembre 2022**, nonché a **quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate**, continueranno ad applicarsi le condizioni previste nelle autorizzazioni in essere.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

UNI EN ISO 9001:2015

L'iscrizione al Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta il possesso dei requisiti identificativi e consente lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 51 del D. Lgs 81/08

DEROGHE IN MATERIA DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Con Decreto del 30 settembre 2022 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute, in attuazione dell'articolo 212 del Decreto legislativo n. 81/2008, definisce criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici, di cui all'articolo 208, comma 1, del Testo unico di Sicurezza.

Il datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello riportato nell'allegato I al presente decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convoca, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l'istruttoria tecnica della documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di autorizzazione alla deroga ed entro sessanta giorni dalla convocazione formula un parere nel quale sono indicate la durata e le condizioni della deroga. A seguito di parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, è adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla deroga. Qualora l'organo di vigilanza verifichi il venir meno delle condizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione alla deroga ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione, procedendo alla revoca dell'autorizzazione medesima. Qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l'applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione.

A seguito della segnalazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per il mantenimento dell'autorizzazione alla deroga, convoca il tavolo tecnico istituzionale, sulla base del parere del tavolo tecnico si provvede all'eventuale revoca dell'autorizzazione medesima.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.